

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3642

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati INFANTINO, LA RUSSA, CUCCO, GRAY,
ALMIRANTE, ANFUSO, MADIA**

Annunziata il 5 marzo 1958

Ripristino delle pensioni e dei benefici di guerra a favore degli invalidi e dei combattenti della guerra di Spagna che appartennero alle formazioni della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, abrogò tutte le disposizioni emanate dal Governo italiano dal 1922 al 1943 a favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comprese quelle concernenti la concessione di pensione di guerra a favore dei militi rimasti invalidi per causa del servizio prestato durante la guerra di Spagna e dei congiunti di coloro che caddero nell'assolvimento di tale servizio. Questo draconiano provvedimento venne successivamente mitigato dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, in virtù del quale sono state ripristinate le pensioni solo per i congiunti dei Caduti e per i Grandi invalidi. Nei confronti dei militi la cui invalidità era stata riconosciuta ascrivibile ad una delle categorie inferiori alla prima, il ripristino della pensione fu subordinato alla dimostrazione, da parte dell'interessato, che la sua partecipazione alla guerra di Spagna era stata involontaria. Requisito, questo, difficilmente dimostrabile, se si pensa che il reclutamento dei battaglioni della milizia volontaria per la sicurezza nazionale avveniva su basi prettamente volontaristiche, per cui è da ritenere che la quasi totalità degli invalidi che prima dell'entrata in vigore del decreto di revoca (3 agosto 1944, n. 165)

fruivano di una pensione di guerra inferiore alla prima categoria non abbiano potuto ottenere il ripristino della pensione stessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249.

La discriminazione operata da tale provvedimento oltre che inumana fu contraria ad ogni principio morale e giuridico in considerazione del fatto che la milizia volontaria per la sicurezza nazionale era una Forza armata dello Stato, riconosciuta tale non soltanto dalle leggi del Governo fascista, ma anche dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, che ha riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria a tutti gli ufficiali e sottufficiali che hanno prestato venti anni di servizio permanente effettivo alle dipendenze della predetta Milizia.

Se, pertanto, con la legge sopra citata la Repubblica italiana ha riconosciuto al servizio prestato volontariamente e per venti anni nelle formazioni della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale pieno valore giuridico ai fini della pensione ordinaria, non si comprende la ragione per cui lo stesso servizio non debba essere considerato valido anche ai fini della liquidazione della pensione privilegiata di guerra, quando il servizio stesso sia stato la causa di ferite, lesioni o intermità, o ai fini della concessione

dei benefici di guerra o del conferimento delle ricompense al valor militare inerenti al servizio prestato durante le operazioni della guerra di Spagna.

È necessario quindi che i combattenti di Spagna vengano reintegrati nei diritti dei

quali sono stati privati dal decreto 3 agosto 1944, n. 165, ed a tal fine ci onoriamo sottoporre all'approvazione della Camera la presente proposta di legge, la cui formulazione, di per sé chiara, non richiede una particolare illustrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei militari che contrassero ferite, lesioni o infermità in conseguenza del servizio prestato durante la guerra civile di Spagna nelle formazioni della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono ripristinati le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra revocati con il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.

ART. 2.

Agli invalidi di cui al precedente articolo sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.

ART. 3.

Nei confronti degli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale che parteciparono alle operazioni della guerra civile di Spagna si applicano le norme concernenti la concessione dei benefici di guerra a favore degli ex combattenti.

I comandi militari sono tenuti a trascrivere sugli stati di servizio e sui fogli matricolari degli interessati le variazioni matricolari relative al servizio prestato nella guerra di Spagna dai predetti militari.

ART. 4.

Sono ripristinate nei confronti dei militari di cui ai precedenti articoli 1 e 3 le ricompense al valor militare di cui essi siano stati eventualmente insigniti per atti compiuti durante la guerra civile di Spagna.

ART. 5.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dal precedente articolo 1 decorrono dal 1° luglio 1957; per ottenerne la liquida-

zione gli interessati dovranno inoltrare la relativa domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale per le pensioni di guerra — entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recata dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi i fondi relativi alla copertura dell'onere saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approntare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.